

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1, commi 821, da 859 a 873).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 - Comma 821

In vigore dal 1 gennaio 2019

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'[allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#).

Art. 1 - Comma 859 [\[472\]](#)

In vigore dal 1 gennaio 2020

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), applicano:[\[471\]](#)

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;[\[470\]](#)

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#).

Note:

[\[470\]](#) Lettera così modificata dall'[art. 38-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

[\[471\]](#) Alinea così modificato dall'[art. 1, comma 854, lett. a\), L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

[\[472\]](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli [artt. 3](#), primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e [120, Cost.](#) nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 860

In vigore dal 1 gennaio 2019

860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Art. 1 - Comma 861

In vigore dal 7 novembre 2021

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'[articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. [\[473\]](#)

Note:

[\[473\]](#)Comma così modificato dall'[art. 50, comma 1, lett. b\), nn. 1\) e 2\), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), dall'[art. 1, comma 854, lett. b\), L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'[art. 2, comma 4-quater, lett. a\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, dall'[art. 9, comma 2, lett. a\), D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 dicembre 2021, n. 233](#).

Art. 1 - Comma 862 [\[475\]](#)

In vigore dal 7 novembre 2021

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali,

sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:[474]

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Note:

[474]Alinea così modificato dall'[art. 50, comma 1, lett. c\), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), dall'[art. 2, comma 4-quater, lett. b\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, dall'[art. 9, comma 2, lett. b\), D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 dicembre 2021, n. 233](#).

[475]La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli [artt. 3](#), primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e [120, Cost.](#) nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 863 [\[477\]](#)

In vigore dal 30 giugno 2019

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 859.[\[476\]](#)

Note:

[476]Comma così modificato dall'[art. 38-bis, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

[477]La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli [artt. 3](#), primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e [120, Cost.](#) nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 864

In vigore dal 1 gennaio 2019

864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:

a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;

c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;

d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

Art. 1 - Comma 865 [\[478\]](#)

In vigore dal 1 gennaio 2019

865. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:

a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;

c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

Note:

[\[478\]](#)La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1^a Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 865, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli [artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost.](#), in relazione all'[art. 10 della legge cost.](#) n. 3 del 2001, nonché agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16 e 79 dello Statuto reg. Trentino-Alto Adige e all'[art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266](#); dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, anche in combinato con l'[art. 10 della legge cost.](#) n.

3 del 2001, e 120, Cost.; agli artt. 8, numero 1) (in relazione all'art. 4, numero 7), 9, numero 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige; all'[art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474](#); all'[art. 2 del D.Lgs.n. 266 del 1992](#); al [D.Lgs.16 marzo 1992, n. 268](#) e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 865, promosse in riferimento agli [artt. 3, 97 e 118, primo e secondo comma, Cost.](#)

Art. 1 - Comma 866 [\[479\]](#)

In vigore dal 1 gennaio 2019

866. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'[intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005](#), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\), della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'[articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#). Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865.

Note:

[\[479\]](#)La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 866, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, in combinato con l'[art. 10 della legge cost.](#) n. 3 del 2001, e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16 e 79 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e all'[art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992](#); dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, anche in combinato con l'[art. 10 della legge cost.](#) n. 3 del 2001, e 120, Cost.; agli artt. 8, numero 1) (in relazione all'art. 4, numero 7), 9, numero 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige; all'[art. 2 del D.P.R. n. 474 del 1975](#); all'[art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992](#); al [D.Lgs. n. 268 del 1992](#) e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014.

Art. 1 - Comma 867

In vigore dal 1 gennaio 2019

867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo *standard* Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'[articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), l'obbligo del presente

adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto *standard* viene adottato.

Art. 1 - Comma 867-bis

In vigore dal 2 marzo 2024

867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'[articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.[\[480\]](#)

Note:

[\[480\]](#)Comma inserito dall'[art. 40, comma 3, lett. a\), D.L. 2 marzo 2024, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 aprile 2024, n. 56](#).

Art. 1 - Comma 868

In vigore dal 2 marzo 2021

868. A decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.[\[481\]](#)

Note:

[\[481\]](#)Comma così modificato dall'[art. 1, comma 854, lett. c\), L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall'[art. 2, comma 4-quater, lett. c\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

Art. 1 - Comma 869

In vigore dal 2 marzo 2021

869. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:[\[482\]](#)

a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;

b) con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi

dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861[483].

Note:

[482]Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 4-quater, lett. d\), n. 1\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

[483]Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 4-quater, lett. d\), n. 2\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

Art. 1 - Comma 870

In vigore dal 1 gennaio 2019

870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Art. 1 - Comma 870-bis

In vigore dal 2 marzo 2024

870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.[484]

Note:

[484]Comma inserito dall'[art. 40, comma 3, lett. b\), D.L. 2 marzo 2024, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 aprile 2024, n. 56](#).

Art. 1 - Comma 871

In vigore dal 1 gennaio 2022

871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861 costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'[articolo 14, comma 1, lettera d\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. [485]

Note:

[485]Comma così modificato dall'[art. 9, comma 2, lett. c\), D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 dicembre 2021, n. 233](#).

Art. 1 - Comma 872

In vigore dal 1 gennaio 2019

872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

Art. 1 - Comma 873

In vigore dal 1 gennaio 2019

873. Alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma.

Art. 1 – Comma 897

In vigore dal 29 marzo 2022

897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'[articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), per le regioni e di cui all'[articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito. [511 510](#)

Note:

[510](#)In deroga ai limiti previsti dal presente comma vedi l'[art. 52, comma 1-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#), e, successivamente, l'[art. 15, comma 3, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

[511](#)Comma così modificato dall'[art. 13, comma 6-bis, lett. a\), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2022, n. 25](#).